



COMMISSIONE FINANZE

CARTE CORONA E CARTE PREMIO VARIABILI

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO "CARTE CORONA E CARTE PREMIO VARIABILI"

1. GENERALITÀ (Scopo e organizzazione)

A) Carte Corona (CC)

- 1.1. La Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST) mette a disposizione delle società e degli organizzatori di feste di tiro, al posto delle distinzioni, delle carte corona. Le CC possono essere ritirate anche per manifestazioni interne delle società. CC vengono inoltre distribuite dalla FTST per il concorso individuale, la finale del campionato gruppi, il tiro match ed altre manifestazioni.
- 1.2. In Ticino possono essere distribuite solo CC fornite dall'Amministrazione CC della FTST. Il tiratore può scegliere quale distinzione la medaglia o la CC. Questa opzione dev'essere menzionata nel piano di tiro con l'indicazione del valore della CC.
- 1.3. Le CC consegnate devono essere compilate completamente dall'organizzatore della manifestazione. Il rimborso può essere rifiutato per CC modificate o non compilate correttamente.
I dati che devono apparire sulla CC sono i seguenti:
 - Data d'emissione
 - Nome e cognome del premiato
 - Timbro della società o dell'organizzazione della manifestazione con relativa firma.

B) Carte Premio Variabili (CPV)

- 1.4. La FTST mette a disposizione delle società e degli organizzatori di feste di tiro CPV per il pagamento di importi di qualsiasi valore alle società, ai gruppi e ai singoli tiratori.
- 1.5. L'uso di CPV per il pagamento dev'essere menzionato nel piano di tiro della manifestazione.
- 1.6. Le CPV vengono compilate da una società di contabilità di tiro riconosciuta e devono contenere i seguenti dati:
 - Numero progressivo della CPV
 - Sigla dell'Amministrazione CC (nel nostro caso: TI)
 - Indicazione della manifestazione o della società organizzatrice
 - Valore della CPV in CHF
 - Anno di scadenza per il rimborso (il Concordato svizzero delle Amministrazioni CC ritiene che un lasso di tempo di 15 anni sia adeguato)
 - Indirizzo del destinatario
 - Data di emissione.

2. ORDINAZIONE, CONSEGNA, CONTEGGIO

A) Carte Corona

- 2.1. Le ordinazioni devono avvenire tramite la cartolina ufficiale dell' Amministrazione CC almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Si accettano pure altri formulari d'ordinazione, purché contengano tutti i dati previsti dalla cartolina ufficiale.
- 2.2. La consegna delle CC agli organizzatori di manifestazioni viene fatta dal

responsabile dell'Amministrazione CC. La spedizione avviene per raccomandata, se la fornitura supera un certo valore.

- 2.3. Le forniture di CC sono accompagnate da un formulario che serve da:
- **fattura**, per gli organizzatori che trattengono tutte le carte corona ordinate
- **formulario-conteggio**, per gli organizzatori che ritornano le CC superflue.
- 2.4. Per ogni CC emessa viene prelevato un contributo di CHF 0.50, che serve a coprire le spese di gestione dell'Amministrazione CC.
- 2.5. L'Amministrazione CC ha a disposizione CC dei seguenti valori:
- | | |
|-----|-------|
| CHF | 4.00 |
| CHF | 5.00 |
| CHF | 6.00 |
| CHF | 8.00 |
| CHF | 10.00 |
| CHF | 12.00 |
| CHF | 15.00 |
| CHF | 20.00 |
| CHF | 50.00 |

Il valore delle CC per le diverse manifestazioni di tiro viene stabilito dalle prescrizioni FST.

- 2.6. Le CC devono essere pagate entro 30 giorni dal termine della manifestazione. Gli organizzatori che ritornano le CC superflue devono anch'essi ritornare il formulario-conteggio e pagare entro 30 giorni. Unitamente al formulario sono da ritornare le CC restanti, le CC danneggiate/sbagliate. Per quest'ultime viene conteggiato un importo di CHF 0.50 l'una.

B) Carte Premio Variabili

- 2.7. Le CPV vengono consegnate dalla società di contabilità di tiro riconosciuta all'organizzazione della manifestazione unicamente quando ha la conferma che tutte le CPV emesse sono state pagate, compreso CHF 1.00 per ogni CPV (come da Concordato svizzero delle Amministrazioni CC)

3. AMMINISTRAZIONE

- 3.1. La gestione delle CC e delle CPV viene affidata all'amministratore CC, il quale è subordinato al capo della Commissione Finanze della FTST.
- 3.2. L'amministratore CC tiene una contabilità dettagliata, che viene controllata annualmente dai revisori della FTST. Essa appare, in forma succinta, nel Rapporto Annuale della FTST.
- 3.3. La scorta di CC e CPV è da tenere in luogo sicuro. La distruzione di CC e CPV usate viene effettuata in presenza di un membro di comitato della FTST.

4. RIMBORSO DELLE CC E CPV

- 4.1. Le CC e CPV vengono rimborsate dall'Amministrazione CC. Allegare sempre una polizza di versamento e indicare il valore totale delle CC/CPV presentate al rimborso.
- 4.2. Il periodo di rimborso va dal 1° febbraio al 31 ottobre.

- 4.3. Le CC e CPV sono trasferibili.
- 4.4. Vengono rimborsate pure le CC e CPV di Amministrazioni che fanno parte del Concordato svizzero.
- 4.5. CC e CPV il cui termine di riscossione è scaduto non vengono rimborsate.

5. DIPOSIZIONI FINALI

- 5.1. Per le CC emesse il Comitato della FTST è autorizzato a fissare un termine di scadenza.
- 5.2. Qualora l'Amministrazione CC venisse sciolta, le CC e CPV emesse dalla stessa, verrebbero rimborsate durante un periodo di 5 anni dalla pubblicazione sull'organo ufficiale della FST.
- 5.3. Eventuali vertenze vengono liquidate definitivamente dal Comitato della FTST.
- 5.4. Questo regolamento entra in funzione il 1° luglio 2008 e annulla e sostituisce tutti quelli precedenti.

Cadempino, 01.07.2008

Il presidente FTST:
Avv. Oviedo Marzorini

Commissione finanze:
Ilvo Junghi